COMUNE DI RIMINI

DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA
SETTORE SISTEMA E SVILUPPO ECONOMICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE E PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DEFINITE DALL'ELENCO MINISTERIALE PREVISTO DALL'ART. 4 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968 N. 337

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E REQUISITI TECNICI DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Articolo 1 - Ambito di applicazione…… pag.1
Articolo 2 - Definizioni..……..pag.1
Articolo 3 - Condizioni per il rilascio della licenza valida sull'intero Territorio Nazionale…….……pag.3
Articolo 4 - Requisiti tecnici delle attrazioni dello spettacolo viaggiante……..……...pag.3
Articolo 5 - Registrazione e assegnazione del codice identificativo delle attrazioni di spettacolo viaggiante……..……....pag.4
Articolo 6 - Verifiche periodiche……..……..……...….pag.5
Articolo 7 - Dichiarazione di corretto montaggio…….……..……..pag.5

TITOLO II
INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER ATTRAZIONI SINGOLE, PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

Articolo 8 - Aree pubbliche per le attività dello spettacolo viaggiante…….…....pag.6
Articolo 9 - Durata della concessione di aree pubbliche……...……....pag.6
Articolo 10 - Requisiti per la concessione delle aree pubbliche……..……pag.7
Articolo 11 - Modalità di presentazione della domanda per il rilascio della concessione delle aree pubbliche e della licenza d'esercizio……..pag.7
Articolo 12 - Criteri di assegnazione delle aree pubbliche: graduatoria……...…..pag.9
Articolo 13 - Attrazioni Novità……...……...…..pag.9
Articolo 14 - Sostituzione temporanea dell'attrazione...……...……pag.10
Articolo 15 - Rinuncia all'assegnazione dell'area pubblica…….……..pag.10
Articolo 16 - Richiesta di aspettativa……...……pag.10
Articolo 17 - Subingresso e cessione……..……....pag.11
Articolo 18 - Installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree private…… pag.11

TITOLO III
CIRCHI

Articolo 19 - Disposizioni relative all'area per l'installazione di circhi…..……..…pag.12
Articolo 20 - Modalità per la concessione di area pubblica, della licenza di esercizio e definizione dei periodi di attività……..……pag.12
Articolo 21 - Rinuncia all'assegnazione dell'area…….……....pag.14
Articolo 22 - Utilizzo di animali in spettacoli circensi……pag.14
Articolo 23 - Posizionamento di carovane e carriaggi…….……..…..……pag.14

TITOLO IV
TEATRI VIAGGIANTI – ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE

Articolo 24 - Disposizioni Generali……...……...….pag.15
Articolo 25 - Modalità per la concessione di area pubblica, della licenza di esercizio e definizione dei periodi di attività……..…… pag.15
Articolo 26 - Posizionamento di carovane e carriaggi……..….pag.16

TITOLO V
NORME COMUNI

Articolo 27 - Conduzione dell'attrazione: nomina rappresentante T.U.L.P.S.....……..pag.16
Articolo 28 - Garanzia Fidejussioria……..…….....pag.17
Articolo 29 - Responsabilità Civile……..……pag.18
Articolo 30 - Obblighi del concessionario dell'area pubblica……pag.18
Articolo 31 - Canone Unico Patrimoniale……....pag.18
Articolo 32 - Divieto di Subconcessione……..…pag.19
Articolo 33 - Attività Complementari……....pag.19
Articolo 34 - Posizionamento di carovane e carriaggi…… .pag.19
Articolo 35 - Immissione sonore……...pag.19

TITOLO VI
SPETTACOLI DI STRADA

Articolo 36 - Disposizioni Generali……...pag.20
Articolo 37 - Definizione di spettacolo di strada……....pag.20
Articolo 38 - Criteri per l'occupazione delle aree e spazi pubblici e fasce orarie d'esercizio degli spettacoli di strada……pag.20
Articolo 39 - Obblighi e condizioni per l'esercizio degli spettacoli di strada…..……....pag.21
Articolo 40 - Responsabilità……...pag.22

TITOLO VII
SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 – Principi Generali……...pag.22
Articolo 42 – Sanzioni accessori……...pag.23
Articolo 43 – Sospensione e revoca delle licenze……..pag.23
Articolo 44 – Norme transitorie e finali……pag.24
Articolo 45 – Entrata in vigore……...pag.24

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E REQUISITI TECNICI DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Articolo 1- Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante esercitate ai sensi della Legge n. 337 del 18/03/1968 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" e ss.mm.ii., del D.M. 18/05/2007, coordinato con le modifiche di cui al D.M. 13/12/2012 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e la concessione di area pubblica o privata per l'installazione delle attrazioni.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, ai Parchi divertimenti (compresi Parco Avventura e Parco Acquatico/Acquascivolo), ai piccoli complessi di attrazioni, agli spettacoli circensi, ai teatri viaggianti, agli spettacoli acrobatici di auto e moto e agli spettacoli di strada di cui all'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti previsto dalla Legge n. 337/1968 e approvato con Decreto Interministeriale del 23/04/1969 e aggiornato con Decreti Interministeriali successivi.

3. Tutte le attività dello spettacolo viaggiante sono tenute al rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 311 del 28/05/2001, dal D.M. 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", dal D.M. 18/05/2007 e ss.mm.ii. e altre norme di settore vigenti.

4. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante sono indicate nel presente Regolamento nel rispetto delle normative nazionali vigenti.

Articolo 2 - Definizioni

1.Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si intende/intendono per:

a) Attività di spettacolo viaggiante: le attività spettacolari, i trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, installate all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile, altresì in occasione di feste o fiere locali e parchi divertimento organizzati. Sono parimenti considerati spettacoli viaggianti quelli allestiti su area privata assoggettati alla presente regolamentazione, compatibilmente con la disciplina vigente in materia;

b) Attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito Elenco del Ministero per i Beni e Attività Culturali, di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968, e rispondente a quanto previsto dal D.M. 18/05/2007 relativamente alla registrazione e al codice identificativo delle attività. Per l'individuazione di un'attrazione si fa riferimento alla denominazione della stessa contenuta nella registrazione effettuata dal Comune competente al rilascio del codice identificativo. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante si dividono, ai sensi del suddetto Decreto Ministeriale in piccole, medie e grandi attrazioni;

c) Categoria: distinzione tra le varie attrazioni in piccole, medie e grandi così come stabilito dall'Elenco del Ministero per i Beni e Attività Culturali di cui all'art. 4 sezione I della Legge n.337/1968;

d) Tipologia: la denominazione dell'attrazione identificata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti" di cui all'art. 4 della Legge n.337/1968;

e) Parco divertimenti (compresi Parco Avventura e Parco Acquatico/Acquascivolo) / Luna Park: "complesso di attrazioni, trattenimenti e attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione di servizi comuni" (Cfr. art. 2 del D.M. 18/05/2007);

f) Piccolo complesso di attrazioni: gruppo non superiore a n. 9 (nove) attrazioni appartenenti alla categoria delle medie e piccole attrazioni, insistenti nella medesima area, comprese nel Decreto Ministero per i Beni e Attività Culturali di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968;

g) Circhi itineranti ed esibizioni di animali: sono stabilimenti in cui gli animali sono detenuti con la finalità dell'esibizione e che possono essere destinati alla movimentazione in ambito nazionale oppure in ambito dell'UE. Sono compresi anche i circhi equestri, gli spettacoli viaggianti, le mostre faunistiche itineranti compresa la falconeria.

h) Gestore: soggetto che ha il possesso, la proprietà o comunque la facoltà di disporre del controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e cui fa capo la titolarità della licenza di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;

i) Conduttore (rappresentante ai sensi dell'art.8 del T.U.L.P.S.): persona delegata dal gestore come Responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;

j) Manuale d'uso: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenze e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attrazione;

k) Libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell'attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e amministrativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziale e delle successive verifiche annuali, nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti – incidenti verificatisi. Tale libretto deve essere timbrato in ogni facciata dal Comune che ha rilasciato il cod. ident., relativo a ciascuna attrazione;

l) Tecnico abilitato: soggetto abilitato iscritto all'Ordine Professionale degli Ingegneri o degli Architetti, ovvero, al Collegio Professionale dei Geometri o dei Periti Industriali, che opera nell'ambito delle proprie competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente;

m) Tecnico competente in acustica: figura professionale iscritta nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica idonea ad effettuare le misurazioni, a verificare l'ottemperanza ai valori stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti Comunali e a redigere i piani di risanamento acustico.

Articolo 3 - Condizioni per il rilascio della licenza valida sull'intero Territorio Nazionale

1.Costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante il possesso della licenza valida per operare sull'intero territorio nazionale, rilasciata alle persone fisiche titolari di ditta individuale dal Comune di residenza o alle società dal Comune ove le stesse hanno sede legale previa verifica del possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., in capo al richiedente (nell'ipotesi di società a tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011).

2. A tale fine l'interessato dovrà presentare al Comune di Rimini domanda su apposita modulistica tramite il portale telematico del SUAP, con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e concernenti:

a) luogo, data di nascita e residenza del legale rappresentante;
b) sede legale della società;
c) codice fiscale/partita IVA;
d) estremi della iscrizione alla C.C.I.A.A.;
e) tipologia dell'attrazione e numero di codice identificativo;
f) titolo di disponibilità delle predette attrazioni (proprietà, locazione finanziaria o altro regolare contratto);
g) requisiti morali ai sensi degli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
h) insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia), in caso di società tutte le persone di cui all'art. 2, D.P.R. 252/1998, devono rendere tale dichiarazione;
i) versamento dei diritti di istruttoria se previsti e marche da bollo.

3. Alla suddetta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di assegnazione del codice identificativo;
b) copia del libretto dell'attrazione;
c) eventuale copia del collaudo in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale, attestante le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'art.4, Legge n. 337/1968;
d) nonché ogni ulteriore documentazione richiesta ai sensi di legge.

4. Le attrazioni devono essere in regola con tutte le norme di sicurezza e devono appartenere a una delle tipologie definite nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge n. 337/1968.

5. Per i circhi itineranti e per le esibizioni di animali, definiti al punto g) dell'art. 2, compresi quelli provenienti e registrati in altri paesi della UE, il rilascio della licenza valida su tutto il territorio nazionale è subordinato alla prova dell'avvenuta registrazione nella sezione Circhi della BDN (banca dati nazionale) attraverso l' applicativo Vetinfo.

6. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, in caso di richiesta di variazione della licenza d'esercizio precedentemente rilasciata ad es. per modifica dei dati del richiedente, per sostituzione, aggiunta o cancellazione del numero delle attrazioni autorizzate.

Articolo 4 - Requisiti tecnici delle attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Ogni nuova attrazione dello spettacolo viaggiante, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di

buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

2. Le attività dello spettacolo viaggiante esistenti sul territorio nazionale ricomprese per tipologia nell'elenco di cui alla sezione I dell'art. 4 della Legge n. 337/1968, poste in esercizio prima dell'entrata in vigore del D.M. 18/05/2007, devono essere registrate e munite di codice identificativo.

Articolo 5 - Registrazione e assegnazione del codice identificativo delle attrazioni di spettacolo viaggiante

1. Le modalità di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono disciplinate dal D.M. 18/05/2007 e ss.mm.ii., il quale prevede che tutte le attrazioni in esercizio siano dotate di codice identificativo.

2. Ogni nuova attrazione, comprese le strutture gioco gonfiabili, prima di essere posta in esercizio deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede legale del gestore, ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli periodici previsti dal D.M.18/05/2007 ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione di Vigilanza Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo.

3. Per le piccole attrazioni di cui alla Sezione I dell'elenco ministeriale dell'art. 4 della Legge n. 337/1968, nonché per i balli a palchetto di cui alla Sezione II per i teatri di burattini di cui alla Sezione III e alle arene ginnastiche di cui alla Sezione IV del medesimo elenco ministeriale, il parere della Commissione è sostituito da una asseverazione di un tecnico abilitato o da una certificazione dell'organismo di certificazione (art. 4, comma 5-bis del D.M.13/12/2012).

4. La domanda di registrazione e assegnazione del codice identificativo è presentata al Comune di cui al comma 2, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa di cui all'art. 3 del D.M. 18/05/2007 e dalla seguente documentazione:

a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete al funzionamento e alla manutenzione;
b) copia del libretto dell'attività,

5. Acquisito il parere della Commissione, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito in sequenza dal codice del Comune, un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.

6. Il codice identificativo deve essere collocato sull'attrazione tramite apposita targa leggibile, predisposta con materiale idoneo e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di	**RIMINI**
Denominazione delle attività – Tipologia Elenco Ministeriale (Art.4 , L.337/68)	
Codice Identificativo	**099014 -……../……..**
Ministero dell'Interno - D.M. 18 Maggio 2007, Art.4	

7. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attrazione, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa, ovvero certificare l'avvenuta distruzione.

8. Per l'utilizzo di una attrazione esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Articolo 6 - Verifiche periodiche delle attrazioni.

1. Ogni attrazione deve essere sottoposta annualmente a verifica da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione in conformità a quanto previsto nel D.M. 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", modificato con il D.M. 13/12/2012, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici/elettronici e in ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità.

2. Il risultato di tali verifiche deve essere riportato a cura dall'esercente/gestore nel libretto delle attività relativo a ciascuna attrazione.

3. Il libretto dell'attività deve essere a disposizione degli organi di vigilanza e autorizzati al controllo.

4. E' facoltà della Commissione di Vigilanza richiedere eventuali approfondimenti tecnico specialistici per ogni singola attrazione.

Articolo 7 - Dichiarazione di corretto montaggio

1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attrazione devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite al conduttore nel manuale di uso e di manutenzione.

2. Il corretto montaggio di ciascuna attrazione deve essere attestato con specifica dichiarazione sottoscritta dall'esercente/gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, dell'art. 6 del D.M. 18/05/2007 oppure da un tecnico abilitato.

3. Sono pertanto legittimati a firmare la dichiarazione di corretto montaggio gli esercenti/gestori di attività in possesso di attestato di partecipazione con esito positivo ad apposito corso di formazione teorico-pratica. Gli esercenti non abilitati sono tenuti ad incaricare un tecnico abilitato per la redazione delle certificazioni necessarie da produrre al termine dell'installazione dell'attrazione.

4. La dichiarazione di corretto montaggio riguarda tutti gli aspetti di sicurezza compreso quello relativo ai collegamenti elettrici la cui conformità rientra nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008 in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga per ogni attività da apposito quadro dotato di tutte le protezioni compreso l'interruttore differenziale.

5. Qualora l'energia elettrica sia erogata soltanto dal contatore della società erogatrice la dichiarazione di corretto montaggio dell'attrazione deve essere accompagnata da una certificazione di conformità dell'impianto elettrico e di alimentazione dell'attrazione a firma di tecnico abilitato.

6. In occasione di Parco divertimenti (compresi parco avventura e parco acquatico) e Luna Park è previsto il collaudo delle strutture e dell'impianto elettrico a cura di tecnico abilitato.

TITOLO II
INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER ATTRAZIONI SINGOLE, PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

Articolo 8 – Aree pubbliche per le attività dello spettacolo viaggiante

1. Le attività dello spettacolo viaggiante possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 337/1968.

2. Le aree destinate alle attività di spettacolo viaggiante sono individuate con Deliberazione di Giunta Comunale. Tali aree possono essere preferibilmente all'interno delle zone con destinazione a verde pubblico e nell'ambito di altre aree riconosciute idonee ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri espressi dai Servizi competenti di gestione del verde pubblico, mobilità e ambiente e laddove necessario del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di cui al D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii..

3. La Giunta Comunale, contestualmente all'individuazione delle aree per l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, ai sensi della Legge n. 337/1968, può definire per ciascuna area la tipologia di attrazione in base alla categoria definita nell'Elenco Ministeriale, i mq di occupazione, compatibilmente con le dimensioni dell'area stessa ed anche il periodo massimo di occupazione.

4. L'elenco delle aree disponibili, di cui al comma 2, viene aggiornato con provvedimento della Giunta Comunale, ogni qualvolta se ne verifichi l'esigenza; copia della deliberazione di individuazione delle aree e di aggiornamento del relativo elenco è inviata alle Associazioni di Categoria più rappresentative del Settore.

5. Le singole attrazioni e piccoli complessi di attrazioni disciplinate dal presente Regolamento possono essere installate su aree pubbliche concesse a terzi, in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo e/o trattenimento, di vario genere quali sagre, iniziative a carattere politico, benefico o religioso, organizzate dal Comune o altra pubblica amministrazione, dai Comitati Turistici o da altri soggetti privati solo se ricorrono le seguenti condizioni:

a) che l'attività di spettacolo viaggiante venga esercitata solo ed esclusivamente in concomitanza allo svolgimento dell'evento o della manifestazione in quanto parte integrante dello stesso volta ad ampliare l'offerta mantenendo comunque un carattere accessorio e complementare;
b) che venga verificata, da parte dell'organizzatore, la compatibilità dell'attrazione con il luogo d'insediamento in base alle caratteristiche tipologiche della stessa;
c) che l'installazione non sia in contrasto con lo svolgimento ed il permanere delle condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e ciclo-pedonale;
d) che l'organizzatore attesti di avere la disponibilità a qualunque titolo dell'area ove andrà installata l'attrazione in quanto facente parte degli spazi destinati all'evento e/o manifestazione principale.

Articolo 9 - Durata della concessione di aree pubbliche

1. Nelle aree pubbliche individuate dalla prevista deliberazione di Giunta Comunale non è possibile rilasciare licenza temporanea per un periodo superiore a 180 giorni frazionabili nell'arco dell'anno solare.

2. La licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante a carattere permanente è subordinata al rispetto delle norme urbanistico edilizie vigenti ed al possesso dei prescritti titoli edilizi.

Articolo 10 - Requisiti per la concessione delle aree pubbliche

1. Le aree pubbliche per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 8 del presente Regolamento sono concesse agli esercenti a condizione che:

a) siano in possesso della licenza valida sul territorio nazionale di spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza anagrafica se trattasi di impresa individuale o dal Comune ove la società ha la propria sede legale ai sensi dell'art. 69 T.U.LP.S.;
b) l'attrazione da installare indicata nella licenza sia compresa nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, Legge n. 337/1968 e rispetti i requisiti previsti dal D.M. 18/05/2007 relativo a "Norme di Sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante";
c) siano iscritti nel Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

2. L'occupazione di suolo pubblico delle aree disponibili è subordinata al rilascio di concessione ed è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale secondo le modalità previste dalle norme e dal regolamento comunale vigente in materia, nonché alla presentazione di una fidejussione bancaria e/o assicurativa di importo pari a quanto indicato nel successivo art.29 e al rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento.

3. E' vietata la sub-concessione dell'area pubblica, anche di fatto, a terzi.

4. La concessione dell'area essendo preventiva non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., dagli artt. 124,125 e 141 del R.D. n. 635 del 06/05/1940, "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza".

Articolo 11 - Modalità di presentazione della domanda per il rilascio della concessione delle aree pubbliche e della licenza d'esercizio

1. La domanda per il rilascio della concessione per l'occupazione delle aree pubbliche e della relativa licenza d'esercizio per l'installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante (singole attrazioni e complessi di attrazioni), deve essere presentata attraverso il portale camerale utilizzato dal SUAP del Comune di Rimini.

2.La domanda dovrà contenere specificatamente:

a) le generalità complete del richiedente, nonché il codice fiscale nel caso di esercente persona fisica;
b) nel caso di persona giuridica, la denominazione della società, sede, dati relativi al legale rappresentante e codice fiscale;
c) la precisa denominazione dell'attrazione, il relativo codice identificativo, le esatte misure dell'attrazione e del materiale utilizzato (casse, pedane, cancelli, ecc.)
d) il periodo di installazione;
e) l'ubicazione dell'area della quale si richiede la concessione fra quelle individuate con apposito atto della Giunta Comunale.

3. Successivamente all'assegnazione dell'area occorre presentare i seguenti documenti:

a) licenza valida sul territorio nazionale;
b) copia manuale d'uso e manutenzione e copia del libretto dell'attrazione;

c) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo, con la specifica del/dei codice/i identificativo/i della/e attrazione/i;
d) copia del collaudo in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale, attestante le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'art. 4, Legge n. 337/1968;
e) elaborato planimetrico, firmato da tecnico abilitato, relativo alla distribuzione delle varie componenti costitutive dell'insediamento;
f) garanzia fidejussoria ai sensi dell'art.29 del presente Regolamento;
g) richiesta di esame progetto e di sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli per una capienza superiore alle 200 persone oppure relazione del tecnico incaricato se la capienza non supera le 200 persone redatta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 311/2001, in sostituzione dell'esame progetto e del sopralluogo;
h) versamento dei diritti di istruttoria se dovuti e marche da bollo;
i) ogni ulteriore documentazione richiesta ai sensi di legge.

4. La domanda per il rilascio della concessione e della relativa licenza d'esercizio deve essere presentata ogni anno nei seguenti periodi:

- dal 02 Gennaio al 31 Marzo per il periodo estivo che decorre dal 1° Maggio al 31 Ottobre;

- dal 1° Luglio al 30 Settembre per il periodo invernale che decorre dal 1° Novembre al 30 Aprile.

5. Le domande che perverranno dopo le date indicate nel suddetto comma 3 saranno considerate fuori termine e quindi archiviate poiché irricevibili.

6. L'Ufficio competente a ricevere le domande, scaduto il termine indicato nel suddetto comma 3 procede alla redazione della graduatoria redatta sulla base dei criteri indicati nel successivo art.13.

7. Nel caso in cui venga richiesto il rilascio della concessione e della relativa licenza d'esercizio per un periodo di tempo comprendente il periodo invernale ed il periodo estivo, l'interessato dovrà presentare due distinte domande: una per il periodo invernale ed una per il periodo estivo, nel rispetto dei termini indicati al comma 3.

8. L'esercente che intende prorogare l'installazione della propria attrazione sull'area assegnata , purchè non abbia già ottenuto una concessione per il periodo massimo di 180 giorni, deve presentare la domanda di proroga al competente Ufficio comunale, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza originaria. La proroga della concessione dell'area stessa sarà concessa a condizione che l'area non abbia formato oggetto di concessione ad altro esercente.

9. Quando l'attività dello spettacolo viaggiante è esercitata su aree private, ovvero quando ricorre la casistica descritta al comma 5 dell'art.8, la domanda per l'installazione e l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento organizzato corredata dal nulla osta da parte del soggetto privato, proprietario dell'area o da parte del soggetto organizzatore dell'evento.

10. Il rilascio della licenza di esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante nei casi indicati dal precedente comma 8 prescinde dalla redazione di una graduatoria di merito.

Articolo 12 – Criteri di assegnazione delle aree pubbliche: graduatoria

1. Le aree individuate con Deliberazione di Giunta Comunale sono assegnate ai singoli esercenti iscritti nelle specifiche graduatorie di anzianità, suddivise per ogni area dello spettacolo viaggiante, formulate sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati ai successivi commi del presente articolo.

2. L'Ufficio competente predispone, per ogni specifica area pubblica, distinte graduatorie sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) anzianità di frequenza al parco o all'area con attrazione appartenente alla medesima tipologia: vengono assegnati 10 punti, per ogni anno;
b) domanda continuativa con la medesima attrazione: vengono assegnati 3 punti, per ogni anno.
c) anzianità di appartenenza alla categoria attestata dalla data di iscrizione alla Camera di Commercio: vengono assegnati 1 punti, per ogni anno.

A parità di punteggio l'area pubblica sarà assegnata all'esercente che ha la maggiore anzianità di presenze, in subordine la maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio. In caso di ulteriore parità l'area sarà assegnata sulla base del sorteggio.

3. Le graduatorie vengono redatte e tenute costantemente aggiornate: l'Ufficio competente inserisce gli esercenti nella graduatoria di ciascuna area pubblica ogni qualvolta venga presentata la domanda di cui all'art.11.

4. L'omessa presentazione della domanda per più di un anno comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito.

5. La concessione per le piccole attrazioni a funzionamento semplice di cui all'elenco previsto all'art. 4 della Legge 337/68, approvato con D.M. 23/04/1969 (pugnometro, soggetto a dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo, calciometro, ecc.) con superficie di ingombro non superiore a mq 3 non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente comma 2.

6. La somma dei punteggi determina il punteggio totale e la posizione in graduatoria per ogni area pubblica.

7. Qualora vengano istituite nuove aree pubbliche, nell'assegnazione delle stesse sarà data priorità agli esercenti già assegnatari di aree pubbliche che sono state soppresse negli ultimi tre anni.

8. I punteggi precedentemente maturati dagli esercenti assegnatari delle aree pubbliche saranno confermati. Dopo l'entrata in vigore della nuova Delibera di Giunta Comunale che individua le aree pubbliche, i punteggi sopra indicati saranno sommati a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art.12 del presente Regolamento.

9. La graduatoria che riporta i punteggi ottenuti dagli esercenti per ciascuna area pubblica sarà approvate con Determina Dirigenziale e pubblicata all'albo pretorio del Comune di Rimini.

Articolo 13 – Attrazioni Novità

1. In deroga alle disposizioni del precedente articolo, le attrazioni di assoluta novità e grande spettacolarità potranno essere inserite con apposita Delibera di la Giunta Comunale in ulteriori nuove aree pubbliche.

2. Sono considerate "novità" quelle attrazioni che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle installate nelle aree comunali, che non costituiscono

innovazione o modificazione di attrazioni esistenti o che siano assenti dalle aree comunali da almeno tre anni.

Articolo 14 – Sostituzione temporanea dell'attrazione

1.La variazione di superficie in aumento o in diminuzione e la sostituzione dell'attrazione (con altra della stessa tipologia o con altra di diversa tipologia) saranno valutate dal competente Ufficio in base alle disposizioni del presente Regolamento.

2. La variazione di superficie e la sostituzione dell'attrazione possono essere consentite una volta ogni triennio di partecipazione, purché non comportino l'esclusione o la penalizzazione dimensionale di altre attrazioni presenti sull'area pubblica.

3. Il punteggio rimane invariato se l'attrazione precedentemente installata viene sostituita con altra dello stesso tipo o di tipo diverso con dimensioni pari o inferiori a quella sostituita.

4.Nel caso di sostituzione con attrazione di dimensioni maggiori rispetto a quello sostituita il punteggio totale sarà ridotto di 10 punti.

5. Nel caso in cui l'assegnatario dell'area non possa partecipare con la propria attrazione per causa di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla sua volontà, opportunamente documentati, è possibile consentire la sostituzione temporanea dell'attrazione stessa con altra dello stesso tipo per la stagione in corso. Tale sostituzione non comporta penalizzazione di punteggio.

Articolo 15 – Rinuncia all'assegnazione dell'area pubblica

1. L'esercente che intenda rinunciare all'assegnazione dell'area pubblica nell'anno di riferimento, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio competente, esclusivamente per via telematica, entro il 30 Aprile per il periodo estivo ed entro il 31 Ottobre per il periodo invernale.

2. La rinuncia alla partecipazione dell'esercente entro i termini (30 Aprile e 31 Ottobre) comporta la perdita di 5 (cinque) punti nel punteggio acquisito dall'attrazione.

3. La rinuncia alla partecipazione dell'esercente oltre i termini comporta la perdita di 10 (dieci) punti nel punteggio acquisito dall'attrazione.

4. La rinuncia alla partecipazione, anche se presentata nei termini di cui al comma 1, può essere avanzata massimo per due anni consecutivi pena la perdita dell'area pubblica, salvo i casi di forza maggiore opportunamente documentati (calamità naturali, incendi, furto o altro evento comunque imprevedibile) che, per la loro eccezionalità e straordinarietà, non sono prevedibili.

Articolo 16 - Richiesta di aspettativa

1. L'esercente assegnatario di area pubblica ha diritto ad un periodo di aspettativa per i seguenti motivi:

a) malattia o infortunio del titolare e/o dei familiari appartenenti allo stesso nucleo familiare, debitamente giustificati;

b) svolgimento di altra attività obbligatoria prevista dalle norme (giudice popolare, ecc.) ovvero svolgimento di incarichi politici o sindacali

b) gravidanza e puerperio del titolare debitamente certificati;

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della Legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del D.L. n. 151/2001;

d) indisponibilità dell'attrazione dovuta a causa di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del titolare, opportunamente documentati.

2. In questo caso, l'interessato, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività, dovrà presentare all'Ufficio competente, esclusivamente per via telematica, apposita richiesta opportunamente documentata.

3. L'aspettativa se esercitata nel rispetto del presente articolo, non comporta la perdita del punteggio già maturato fino all'anno precedente.

4. Qualora l'esercente cumuli due assenze consecutive per aspettativa, anche se debitamente motivate, perde tutti i diritti d'anzianità.

Articolo 17 - Subingresso e cessione

1. Il subingresso nella titolarità dell'attrazione può avvenire:

a) per causa di morte;
b) per atto tra vivi (compravendita, donazione).

2. In caso di successione per causa di morte, il punteggio acquisito deve ritenersi interamente trasferito all'erede legittimo che subentra nella titolarità dell'attrazione, purché lo stesso ottenga entro i 12 (dodici) mesi successivi, la voltura a suo nome della registrazione delle attrazioni di cui era titolare l'esercente defunto. In caso contrario vengono persi i punteggi acquisiti.

3. Nel caso vi siano più eredi che intendano designare tra loro un unico beneficiario, l'anzianità è riconosciuta a quest'ultimo a condizione che sia provata tale volontà mediante la produzione di atto pubblico, ovvero di scrittura privata autenticata, sottoposti a regolare registrazione, allo scopo predisposti.

4. L'erede può presentare domanda di rilascio di concessione dell'area pubblica, a condizione che abbia già presentato nel Comune di residenza o nel Comune ove ha sede legale la Società, la domanda per il rilascio della licenza valida sull'intero territorio nazionale e ne fornisca prova in allegato.

5. In caso di trasferimento dell'attrazione per atto tra vivi, avvenuto per cessione/donazione d'azienda, il nuovo titolare subentra nella posizione di graduatoria del cedente. L'atto di cessione/donazione deve essere pubblico (atto notarile o scrittura privata autenticata registrati) e il subentrante deve aver ottenuto la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni acquistate.

6. In caso di scioglimento di una società, non vi è trasmissione ai singoli soci dei benefici maturati dall'attrazione, ma esclusivamente al soggetto che subentra nella titolarità della gestione dell'attrazione. L'anzianità può essere vantata dal solo titolare della licenza, che fa richiesta di concessione dell'area pubblica.

Articolo 18 - Installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree private

1. L'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree private è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e delle norme del presente Regolamento, nonché nel rispetto degli altri atti, piani e regolamenti comunali.

2. Il richiedente dovrà presentare una domanda, esclusivamente tramite il portale telematico del SUAP del Comune di Rimini, allegando il nulla osta del proprietario dell'area privata e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R.

445/2000 che attesti la compatibilità dell'area stessa alle norme di destinazione urbanistica, edilizia e ambientale.

3. La validità delle licenze di esercizio rilasciate in occasione di eventi e/o manifestazioni deve essere limitata al loro periodo di svolgimento.

TITOLO III
CIRCHI

Articolo 19 - Disposizioni relative all'area per l'installazione di circhi

1. Le attrazioni definite "circhi equestri" e "circhi equestri ginnastici", inseriti nella Sezione IV dell'elenco delle attrazioni spettacolari previsto dall'art. 4 della Legge n. 337/68, sono soggetti alle norme del D.M. 18/05/2007 ss.mm.ii. e "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

2. Ogni circo deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile, risultante dal Registro delle Imprese.

3. L'installazione dei circhi è consentita esclusivamente su area pubblica individuata con deliberazione di Giunta Comunale.

4. L'area pubblica destinata all'installazione delle strutture circensi viene individuata nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e previa verifica della idoneità degli aspetti relativi alla sicurezza, alla sanità e prevenzione incendi.
In particolare, detta area deve possedere i seguenti requisiti:

a) presenza di fognoli idonei per il convogliamento delle acque reflue o vasche di contenimento in dotazione alla struttura del circo da svuotarsi periodicamente in impianti autorizzati;

b) superficie idonea allo svolgimento dell'attività comprensiva di tutte le strutture principali e di supporto (tendone, aree coperte e scoperte, attrezzature, servizi e spazio per la dislocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle normative CITES - Autorità Scientifica del Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente);

d) accessibilità nel rispetto delle norme stabilite dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale e viabilità.

Articolo 20 – Modalità per la concessione di area pubblica, della licenza di esercizio e definizione dei periodi di attività

1. La domanda per il rilascio della concessione e della relativa licenza deve essere presentata ogni anno nei seguenti periodi:

- dal 02 Gennaio al 31 Marzo per il periodo estivo che decorre dal 1° Maggio al 31 Ottobre;

- dal 1° Luglio al 30 Settembre per il periodo invernale che decorre dal 1° Novembre al 30 Aprile.

2. Nel caso in cui venga richiesto il rilascio della concessione e della relativa licenza d'esercizio per un periodo di tempo comprendente il periodo invernale ed il periodo estivo, l'interessato dovrà presentare due distinte domande: una per il periodo invernale ed una per il periodo estivo.

3. Non sono concesse più di due autorizzazioni per l'esercizio dell'attività circense per ciascun periodo come indicati nel precedente comma 1 con l'obbligo che tra una licenza e quella successiva trascorra un periodo di almeno 30 giorni.

4. Il periodo massimo concesso di permanenza dell'installazione è di 20 giorni comprensivo dei giorni necessari al montaggio e allo smontaggio delle relative attrezzature.

5. In caso di pluralità di domande, l'Ufficio competente procede alla formazione della graduatoria secondo i criteri di seguito indicati:

a) maggiore capienza, ovvero numero dei posti a sedere destinati al pubblico e allestiti per gli spettacoli, in particolare vengono assegnati 5 punti per una capienza inferiore a 200 persone, 8 punti per un capienza tra 201 e 500 persone, 15 punti per un capienza superiore a 501 persone;
b) anzianità di appartenenza alla categoria attestata dalla data di iscrizione alla Camera di Commercio, in particolare con un'iscrizione da 1 a 10 anni vengono assegnati 3 punti, da 11 a 18 anni vengono assegnati 6 punti e maggiore a 18 anni vengono assegnati 10 punti.
In caso di parità si procederà considerando l'ordine cronologico di presentazione delle domande sul portale camerale; in caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio.

6. A tale fine l'interessato dovrà presentare al Comune di Rimini la domanda di licenza d'esercizio tramite il portale telematico del SUAP, con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e concernenti:

a) luogo, data di nascita e residenza del legale rappresentante;
b) sede legale e data di costituzione della società;
c) codice fiscale/partita IVA;
d) estremi della iscrizione alla C.C.I.A.A.;
e) numero, tipologia dell'attrazione e certificato di assegnazione del codice identificativo;
f) titolo di disponibilità delle predette attrazioni (proprietà, locazione finanziaria o altro regolare contratto);
g) requisiti morali ai sensi degli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
h) insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia), in caso di società tutte le persone di cui all'art. 2, D.P.R. 252/1998, devono rendere tale dichiarazione.

7. Successivamente all'assegnazione dell'area occorre presentare i seguenti documenti:

a) licenza valida sul territorio nazionale;
b) copia manuale d'uso e manutenzione e copia del libretto dell'attrazione;
c) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo, con la specifica del/dei codice/i identificativo/i della/e attrazione/i;
d) copia del collaudo in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale, attestante le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'art. 4, Legge n. 337/1968;
e) elaborato planimetrico, firmato da tecnico abilitato, relativo alla distribuzione delle varie componenti costitutive dell'insediamento;
f) garanzia fidejussoria ai sensi dell'art.29 del presente Regolamento;
g) numero di caravan o case mobili a seguito, con le relative misure di ingombro, la tipologia e le targhe;
h) copia del contratto stipulato con azienda speciale concernente la rimozione dei rifiuti e delle acque nere prodotti durante la permanenza della struttura circense nell'area concessa;

i) richiesta di esame progetto e di sopralluogo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui pubblici spettacoli nel caso di capienza superiore a 1.300 persone o della Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli per una capienza superiore alle 200 persone. Se la capienza è inferiore alle 200 persone, in sostituzione dell'esame progetto e del sopralluogo, sarà redatta dal tecnico incaricato la relazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 311/2001;
l) versamento dei diritti di istruttoria se dovuti e marche da bollo;
m) ogni ulteriore documentazione richiesta ai sensi di legge, in particolare .

8. Il rilascio della licenza temporanea di esercizio è subordinato all'esito positivo della verifica da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., ovvero alla presentazione di dichiarazione, resa da professionista abilitato, ai sensi del D.P.R. n. 311/2001, in caso di impianto avente capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone, di cui alla lettera i) del precedente comma 7.

Articolo 21 – Rinuncia all'assegnazione dell'area

1. L'esercente che intenda rinunciare all'assegnazione dell'area pubblica nell'anno di riferimento, è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio competente, esclusivamente per via telematica, entro il 30 Aprile per il periodo estivo ed entro il 31 Ottobre per il periodo invernale.

2. Nel caso di rinuncia dell'impresa circense che risulta prima in graduatoria, l'Ufficio competente procederà allo scorrimento della graduatoria medesima.

Articolo 22 - Utilizzo di animali in spettacoli circensi

1. Nell'ambito del territorio comunale gli animali impiegati nell'attività circense e nelle altre attività dello spettacolo viaggiante non devono essere sottoposti a maltrattamenti o atti crudeli, né essere costretti a compiere attività innaturali rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie.

2. In ogni caso le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela degli animali, altresì gli spettacoli dovranno svolgere la loro attività nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale di Settore; in particolare devono essere rispettati i criteri generali per la detenzione degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti stabiliti con DGR n. 647/2007 Allegato B, con particolare riferimento alla consulenza del medico veterinario (criterio 4), all'elenco del personale addetto (criterio 5), al reperimento di nuovi animali (criterio 6), all'obbligo di tenere il registro di carico e scarico (criterio 7), alla redazione di un piano alimentare per ogni specie di animale (criterio 8), alle precauzioni da adottare nel caso di visita agli animali (criterio 9), ai requisiti delle strutture (criterio 10), al piano di pulizia dei ricoveri animali (criterio 11), alle modalità di trasporto (criterio 12), alla redazione di un piano di emergenza in caso di fuga (criterio 13) e alle esibizioni (criterio 14).

3. La licenza di esercizio è sempre subordinata all'ottenimento del nulla-osta rilasciato dal servizio veterinario AUSL competente per territorio.

4. L'impresa che intende esercitare l'attività circense o la mostra faunistica dovrà presentare al Comune di Rimini la richiesta di nulla osta allegando la scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali allegata alla Delibera di Giunta Regionale n. 647/2007 e l' ulteriore documentazione prevista dall' art. 7 comma 4 della L.R. n.5/2005: la richiesta sarà inoltrata dal Comune al Servizio Veterinario dell'Azienda Ausl competente per territorio, per il rilascio del nulla osta.

Articolo 23 – Posizionamento di carovane e carriaggi

1. Gli esercenti degli spettacoli circensi possono posizionare le carovane e gli automezzi costituenti abitazioni nella medesima area concessa per l'installazione del complesso circense; sono obbligati a mantenere in condizioni di decoro lo spazio adiacente ai caravan e/o case mobili, provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e alla pulizia continuativa dell'area occupata, nel rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di polizia urbana, igiene urbana e smaltimento rifiuti.

2. Tutti gli allacci alle utenze necessarie sono ad esclusivo carico dell'esercente.

TITOLO IV

TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE

Articolo 24 – Disposizioni Generali

1. Sono definite attività di teatri viaggianti, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, quelle previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18/3/68 n. 337 e ss.mm.ii..

2. L'installazione delle attività di cui al comma 1, è consentita nell'area pubblica individuata per i circhi nei periodi in cui tale area non è stata richiesta, ovvero su area privata individuata dall'esercente che abbia le caratteristiche di destinazione urbanistica, igienico-sanitaria, prevenzione incendio previste dalle normative vigenti.

3. La concessione e l'autorizzazione temporanea per tali attività è rilasciata dall'Ufficio competente per la durata massima di giorni 20 (compreso il montaggio e lo smontaggio delle strutture).

4. Non sono concesse più di due manifestazioni annuali, con il vincolo che tra due manifestazioni successive intercorra un periodo di almeno 30 giorni e subordinatamente alla mancata richiesta di plateatico da parte di circhi. Nel caso di domande concorrenti, per lo stesso periodo, sarà data precedenza alla domanda presentata per prima al protocollo dell'Ufficio competente.

Articolo 25 - Modalità per la concessione di area pubblica, della licenza di esercizio e definizione dei periodi di attività

1. La domanda per il rilascio della concessione dell'area e della relativa licenza d'esercizio per l'installazione delle attrazioni di cui all'art.24 deve essere presentata attraverso il portale camerale utilizzato dal SUAP del Comune di Rimini.

2.La domanda dovrà contenere specificatamente:

a) luogo, data di nascita e residenza del legale rappresentante;
b) sede legale e data di costituzione della società;
c) codice fiscale/partita IVA;
d) estremi della iscrizione alla C.C.I.A.A.;
e) numero, tipologia dell'attrazione e certificato di assegnazione del codice identificativo;
f) titolo di disponibilità delle predette attrazioni (proprietà, locazione finanziaria o altro regolare contratto);
g) requisiti morali ai sensi degli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
h) insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia), in caso di società tutte le persone di cui all'art. 2, D.P.R. 252/1998, devono rendere tale dichiarazione.

3. Successivamente all'assegnazione dell'area occorre presentare i seguenti documenti:

a) licenza valida sul territorio nazionale;
b) copia manuale d'uso e manutenzione, copia del libretto dell'attrazione;
c) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo, con la specifica del/dei codice/i identificativo/i della/e attrazione/i;
d) copia del collaudo in corso di validità, a firma di un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale, attestante le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali dell'attrazione richiesta per la categoria nominale cui la stessa si riferisce ai sensi dell'art. 4, Legge n. 337/1968;
e) garanzia fidejussoria ai sensi dell'art.29 del presente Regolamento;
f) numero di caravan o case mobili a seguito, con le relative misure di ingombro, la tipologia e le targhe;
g) elaborato planimetrico, firmato da tecnico abilitato, relativo alla distribuzione delle varie componenti costitutive dell'insediamento;
h) per le esibizioni di auto e moto una relazione, anch'essa firmata da tecnico abilitato, sulla capienza di spettatori, numero di addetti, numero e dimensione di ingombro delle attrezzature e dei mezzi tecnici necessari per lo spettacolo e per la permanenza nel luogo ;
i) copia del contratto stipulato con azienda speciale concernente la rimozione dei rifiuti e delle acque nere prodotti durante la permanenza della struttura circense nell'area concessa;
l) richiesta di esame progetto e di sopralluogo da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli per una capienza superiore alle 200 persone oppure relazione del tecnico incaricato se la capienza non supera le 200 persone redatta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 311/2001, in sostituzione dell'esame progetto e del sopralluogo;
m) il programma degli spettacoli;
n) versamento dei diritti di istruttoria se dovuti e marche da bollo;
o) nonché ogni ulteriore documentazione richiesta ai sensi di legge.

Articolo 26 – Posizionamento carovane e carriaggi

1. Gli esercenti le attività di teatri viaggianti, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, che installano nell'area pubblica possono posizionare le carovane e gli automezzi costituenti abitazioni nella medesima area; sono obbligati a mantenere in condizioni di decoro lo spazio adiacente ai caravan e/o case mobili, provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e alla pulizia continuativa dell'area occupata, nel rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di polizia urbana, igiene urbana, inquinamento acustico e smaltimento rifiuti.

2. Tutti gli allacci alle utenze necessarie sono ad esclusivo carico dell'esercente.

TITOLO V
NORME COMUNI

Articolo 27 - Conduzione dell'attrazione: nomina rappresentate T.U.L.P.S.

1. La licenza per l'esercizio dell'attività ha carattere personale pertanto il titolare della stessa è tenuto a gestire le attrazioni personalmente; in caso di società spetta al legale rappresentante o ad un socio preposto designato dalla società stessa.

2. Ferme restando le responsabilità, civili, penali e amministrative in capo al titolare è ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S.

3. Il titolare può delegare, come responsabile nella conduzione dell'attrazione, una persona maggiorenne, in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente, appartenente alle seguenti categorie:

a) parenti o affini fino al secondo grado;
b) persone conviventi con il titolare della licenza e inserite nel suo stato di famiglia;
c) dipendenti.

4. Il titolare della licenza, nei casi di cui al comma 3, è tenuto a presentare all'Ufficio competente la dichiarazione di nomina del rappresentante T.U.L.P.S. e l'accettazione sottoscritta dalla persona nominata con allegato relativo documento d'identità.

Articolo 28 - Garanzia Fidejussoria

1. A tutela di eventuali danni al patrimonio o al decoro cittadino, conseguenti all'installazione ed affissione abusiva di mezzi pubblicitari derivanti dall'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento o comunque imputabili all'esercente, nonché per la copertura a garanzia di eventuali oneri o tributi dovuti e non corrisposti, sarà richiesta ai concessionari-titolari delle imprese circensi e dello spettacolo viaggiante, contestualmente al rilascio della concessione ad occupare suolo pubblico, garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa con validità di mesi 3 (TRE) successivi al termine dell'occupazione; la suddetta garanzia debitamente sottoscritta dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio competente che rilascia la licenza d'esercizio.
Non saranno ritenute idonee ai fini del rilascio della concessione e della licenza di esercizio, polizze fidejussorie pervenute a mezzo fax o mediante altro sistema di riproduzione.

2. La fidejussione dovrà garantire le seguenti somme:

a) singola attrazione

→ € 1.000,00 (mille/00);

b) singola attrazione su aree di pregio e riqualificate sulle aree verdi e in tutte le aree del territorio comunale soggette a vincolo monumentale

→ da € 3.000 (tremila/00) ;

c) complesso di attrazioni / parchi giochi fino a nove attrazioni

→ € 5.000,00 (cinquemila/00);

d) parchi divertimento / Luna Park (più di nove attrazioni)

→ € 10.000,00 (diecimila/00);

e) circhi

→ € 10.000,00 (quindicimila/00);

f) teatri viaggianti, esibizioni auto moto acrobatiche

→ € 10.000,00 (diecimila/00).

3. Nell'eventualità che vengano accertati danni al patrimonio pubblico o al decoro cittadino e l'interessato non abbia provveduto direttamente al relativo risarcimento o al ripristino dei luoghi, nonché non abbia provveduto al pagamento degli oneri e tributi dovuti, il competente Ufficio che ha rilasciato la licenza di esercizio procederà alla riscossione

della fidejussione per l'intero ammontare, senza preventiva escussione del concessionario debitore, fatta salva la sanzione accessoria prevista all'art.42.

Articolo 29 – Responsabilità Civile

1. Gli esercenti di tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento assumono in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

2. E' a carico dei concessionari l'obbligo di munirsi di apposita polizza assicurativa che deve riportare le indicazioni delle attrazioni di spettacolo viaggiante con relativi codici identificativi ai fini della responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 30 - Obblighi del concessionario dell'area pubblica

1. Il concessionario di un'area pubblica è tenuto anche al rispetto dei seguenti obblighi:

a) ottemperare alle disposizioni contenute nella concessione e nella licenza di esercizio;
b) esercitare l'attività esclusivamente con la/le attrazione/i autorizzata/e e limitatamente alla superficie e ai tempi assegnati in licenza;
c) pagare il canone unico patrimoniale e altri tributi locali relativi al periodo di effettiva occupazione (compreso il montaggio e lo smontaggio) nel rispetto dei vigenti specifici Regolamenti Comunali;
d) rispettare le disposizioni e i vigenti regolamenti comunali di Polizia urbana, sulla disciplina degli impianti di pubblicità e sulle pubbliche affissioni, igiene pubblica e smaltimento rifiuti;
e) rispettare i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico per la zona di riferimento, ovvero quelli fissati nelle eventuali autorizzazioni in deroga, e non recare molestia o disturbo alla quiete pubblica;
f) collocare le carovane abitazione e i carriaggi nei luoghi pubblici eventualmente indicati dall'Amministrazione Comunale, ovvero in aree private situate al di sopra della Nuova Circonvallazione di Rimini (S.S. 16);
g) mantenere un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;
h) ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche per la salvaguardia del verde pubblico e delle alberature cittadine:

- non danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti, fioriture, materiali vegetali, arredi, manufatti vari e impianti tecnologici presenti nelle aree interessate;
- non depositare prodotti vari nocivi e/o tossici, scaricare acque di lavaggio, olio o prodotti chimici vari o installare dispersori di terra d'impianti elettrici nella zona delle radici degli alberi.

2. Alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a:

a) lasciare l'area libera da ogni ingombro;
b) rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte l'area manomessa.

3. Qualora l'area risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in cui era stata consegnata, gli uffici comunali competenti provvederanno al ripristino e le relative spese saranno totalmente addebitate al concessionario, ferme restando le sanzioni previste, con rivalsa sulla fidejussione.

Articolo 31 - Canone Unico patrimoniale

1. I concessionari delle aree e degli spazi pubblici destinati alle attività di cui al presente Regolamento sono tenuti al pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione temporanea da corrispondere nei termini e nelle modalità previste dal "Regolamento Comunale CUP e Canone Mercatale" secondo le tariffe determinate dal Consiglio Comunale.

Articolo 32 – Divieto di Subconcessione

1. L'esercente titolare della concessione di area pubblica deve installare l'attrazione richiesta nella domanda e indicata nella licenza di esercizio; è fatto divieto di subconcedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'area in concessione.

2. Ogni subconcessione, comunque simulata, o sostituzione dell'attrazione autorizzata, che abbia lo scopo di eludere le disposizioni di cui al comma precedente, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per due anni dalle aree comunali pubbliche, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria previste dall'art.42.

Articolo 33 – Attività Complementari

1. Sono considerate attività complementari quelle del settore alimentare, tipo i banchi gastronomici di dolciumi collocati all'interno dell'area pubblica su una superficie che non deve essere superiore a 1/3 della superficie di ingombro dell'attrazione.

2. Le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle relative normative di Settore e delle vigenti norme igienico sanitarie.

Articolo 34 - Posizionamento di carovane e carriaggi

1. Le carovane e gli automezzi costituenti abitazione e carriaggi dei titolari delle attrazioni, ad eccezione di quelle dei circhi e delle attività disciplinate dal Titolo IV del presente Regolamento, devono trovare collocazione in area che può essere individuata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

2. Il posizionamento dei carriaggi sarà consentito solo a chi ha installato almeno un'attrazione nel Comune di Rimini.

3. Qualora l'Amministrazione Comunale non individui l'area pubblica da destinare al posizionamento di carovane e carriaggi i titolari di licenza per gestire l'attrazione di spettacolo viaggiante nel Comune di Rimini possono posizionare carovane e carriaggi al di sopra della Nuova Circonvallazione di Rimini (S.S. 16).

4.Le carovane e gli automezzi costituenti abitazione devono essere sistemate in maniera decorosa, nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e di tutte le altre norme previste dai regolamenti comunali in materia di occupazione suolo pubblico nonché dalle norme di pubblica sicurezza. Il suolo circostante deve essere mantenuto costantemente pulito; le acque di scarico non devono essere disperse nel suolo e nei fossi. I bagni chimici con i serbatoi di contenimento del liquame devono essere svuotati in impianti autorizzati. I rifiuti, opportunamente raccolti in contenitori a perdere devono essere collocati negli appositi cassonetti della nettezza urbana.

Articolo 35 - Immissione rumorose

1. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento che prevedono l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, devono osservare le disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui alla vigente normativa in materia (Legge n. 447/95 e ss.mm.ii., Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico approvata con Delibera di

C.C. n.12 del 17/02/2005 e il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica – ZAC approvato con Delibera di C.C. n.15 del 15/03/2016).

TITOLO VI
SPETTACOLI DI STRADA

Articolo 36 - Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina l'insieme delle disposizioni volte a valorizzare e ad ospitare le forme artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, esercitate in spazi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti, salvaguardando nel contempo, con imposizione di vincoli e limiti, la serena e civile convivenza, la tutela della quiete pubblica, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro e l'igiene pubblica ed in generale la sicurezza stradale ed urbana.

2. L'attività di artista di strada non è soggetta a licenza ai sensi del T.U.L.P.S. e per le sue caratteristiche rimane vincolata all'osservanza delle norme sull'occupazione temporanea di aree e spazi pubblici contenute nel vigente "Regolamento Comunale CUP e Canone Mercatale".

3. Le attività di spettacolo di strada, sono, altresì, escluse dal campo di applicazione del D.M. 18/05/2007 e ss.mm.ii. "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza e tutela del pubblico e degli artisti.

4. L'artista di strada deve rispettare le disposizioni e i vigenti Regolamenti comunali di Polizia urbana, sulla pubblicità, igiene pubblica, smaltimento ed anche le norme e gli adempimenti che regolano il diritto di autore.

Articolo 37 – Definizione spettacolo di strada

1. L'elenco delle attività spettacolari di cui all'art.4 della Legge 18/03/1968 n.337 definisce "spettacolo di strada" l'attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti".

2. Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio e senza carattere esaustivo, le attività di: acrobati, giocolieri, saltimbanco, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, artista di bolle giganti, i creatori di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili, statue viventi, mimi, figuranti, fachiri, mangiafuoco o giocolieri con torce, burattinai, marionettisti, danzatori, musicisti, cantanti, madonnari.

Articolo 38 - Criteri per l'occupazione delle aree e spazi pubblici e fasce orarie d'esercizio degli spettacoli di strada

1. L'esercizio dello spettacolo di strada è consentito dal lunedì alla domenica sul territorio comunale alle condizioni di seguito indicate:

a) gli artisti possono stazionare nello stesso luogo, per periodi non superiori a 60 (sessanta) minuti; le soste possono essere fatte solo in luoghi che distino tra di loro 500 metri. Per luogo si intende la superficie occupata durante la sosta;

b) gli artisti di strada non possono svolgere la loro attività nella parte di territorio comunale a mare della linea ferroviaria FF.SS.- Ancona/Rimini e Rimini/Ravenna nel periodo 1° Maggio - 30 Settembre di ogni anno;

c) l'occupazione di suolo pubblico con attrezzature non potrà comunque superare la superficie massima di mq 3 (tre). Per i soli "madonnari" il limite consentito di occupazione della superficie può essere esteso fino a mq 5 (cinque).

2. In deroga a quanto indicato al precedente comma 1, la Giunta Comunale eventualmente può individuare con apposito atto le aree ove è consentito lo svolgimento degli spettacoli di strada disciplinandone le modalità e gli orari di svolgimento.

Articolo 39 - Obblighi e condizioni per l'esercizio degli spettacoli di strada

1. Gli artisti di strada, oltre al rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nel vigente "Regolamento Comunale CUP e Canone Mercatale" sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi e condizioni:

a) non esercitare il commercio ambulante;

b) non esercitare l'attività artistica di strada:

- sulle carreggiate delle strade aperte al traffico;
- lungo Corso D'Augusto e Via Garibaldi e altre aree eventualmente individuate dalla Giunta Comunale;
- nelle aree riservate a parcheggi se ciò comporta intralcio alla circolazione o sottrazione di spazi per la sosta delle autovetture;
- in prossimità di scuole negli orari di lezione, biblioteche, luoghi di culto in orari coincidenti con funzioni religiose o di culto, di ospedali e di case di cura o in luoghi in cui si tengono altre manifestazioni, fatta salva la disponibilità di spazi adeguati e la garanzia delle condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle stesse. Il divieto di esercizio è valido indipendentemente dal fatto che l'attività in sé produca missioni sonore, in quanto anche il brusio della folla richiamata dall'artista o gli applausi del pubblico possono arrecare disturbo al normale svolgimento delle attività;

c) non posizionarsi di fronte alle vetrine e non impedire accessi agli esercizi commerciali, a passi carrabili o a proprietà private;

d) non danneggiare la fruizione visiva dei panorami o scorci che includono monumenti o edifici di particolare rilievo storico e artistico; in particolare è vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio; è altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "madonnari", devono essere utilizzati materiali che non possono danneggiare il sedime e dovranno essere utilizzati prodotti lavabili con propellenti senza CFC (cloro-fluoro-carburi) e con pigmenti senza metalli pesanti;

e) lo spazio può essere occupato solo con strumenti attinenti lo spettacolo, leggeri e facilmente rimovibili essendo l'attività svolta per lo più in modo itinerante con un pubblico in movimento;

f) è vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella Categoria A del D.M. 31/07/1934 e ss.mm.ii.; i mangiafuoco e coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e liquidi incendiabili dovranno esibirsi ad una distanza non inferiore a 30 metri dagli edifici e mantenere una distanza di almeno 5 metri dal pubblico. In ogni caso è fatto obbligo per l'artista dotarsi di teli ignifughi e di altri dispositivi di sicurezza finalizzati ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi accidentali;

g) non chiedere il pagamento di biglietto, né chiedere un preciso corrispettivo predeterminato per l'esibizione o per altre attività accessorie; è consentito esclusivamente,

alla fine dell'esibizione, il passaggio a "cappello" che determina la possibilità di ottenere libere offerte da parte degli spettatori;
h) mantenere la pulizia e il decoro del suolo delle infrastrutture e degli arredi;
i) rispettare il riposo e la quiete pubblica ed in particolare le esibizioni che prevedono l'impiego di sorgenti sonore amplificate devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale richiamate dall'art.36 del presente Regolamento.
E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo, in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino tali da disturbare la quiete pubblica.

2. E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie durante gli spettacoli di strada ed è vietato spargere sul suolo pubblico qualsiasi cibo per animali.

3. E' vietata l'attività diretta a speculare sulla credulità o sui pregiudizi altrui quale quella di ciarlatano, in conformità alle norme contenute nel T.U.L.P.S.. E' vietata qualsiasi forma di scommessa o gioco d'azzardo.

4. Sono vietate tutte quelle attività che offendono la morale pubblica anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo, che inneggino ad ogni genere di discriminazione e/o che siano comunque offensive dei valori fondanti della Costituzione Italiana e/o lesive dell'immagine del territorio.

Articolo 40 – Responsabilità

1. Gli artisti di strada sono responsabili di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possono essere causati dalla loro esibizione.

2. Gli artisti di strada devono lasciare il luogo della propria esibizione sempre in condizioni di igiene, decoro e pulizia; in particolare, al termine dell'esibizione, ciascun artista dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi secondo le condizioni originarie.

3. L'Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.

TITOLO VII

SANZIONI, PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41 - Principi generali

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le attività disciplinate dallo stesso e sono tenuti ad osservarlo sia i titolari di licenza di esercizio sia gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nello svolgimento e conduzione delle attività stesse.

2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro (venticinque,00) a 500,00 (cinquecento,00) euro, come disciplinato dall'art. 7bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e le eventuali sanzioni accessorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt.17bis e 17ter del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773 del 18/06/1931, da Leggi specifiche in materia e fatte salve le sanzioni a carattere penale, qualora il fatto costituisca reato.

3. Costituiscono specifiche violazioni al presente Regolamento le seguenti fattispecie da applicarsi a tutte le attività già regolamentate:

a) dichiarazioni non corrispondenti a verità e/o produzione di documentazione falsa o difforme rispetto agli originali;
b) conduzione dell'attrazione/attrezzatura mobile da parte di personale diverso da quello indicato al momento della richiesta di licenza di esercizio;
c) cessione a terzi dell'area assegnata dall'Ufficio competente per l'esercizio dell'attività;
d) mancato rispetto degli orari di esercizio dell'attività contenuti nella licenza di esercizio;
e) inosservanza dei limiti delle emissioni sonore, delle prescrizioni inerenti l'igiene e la sanità pubblica e/o delle prescrizioni inerenti l'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari;
f) omessa fissazione, in posizione stabile e visibile, su ogni attrazione o attrezzatura mobile utilizzata, del relativo codice identificativo;
g) difformità fra misure dichiarate e misure effettive dell'attrazione, ovvero installazione dell'attrazione parzialmente o totalmente al di fuori degli spazi concessi rilevabili dall'elaborato planimetrico;
h) esercizio di attività su area pubblica o privata con attrazione/attrezzatura mobile diversa da quella autorizzata;
i) occupazione di area pubblica per un periodo superiore a quanto autorizzato;
l) inosservanza delle prescrizioni contenute nella concessione e nella licenza di esercizio e/o qualunque condotta o esibizione che non rispetti il pubblico decoro, le norme di convivenza e le prescrizioni di tipo igienico sanitario.

4. In caso di inadempienze, condotte irregolari e/o omissive che violano norme di legge specifiche, le sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative previste dalla legge.

Articolo 42 - Sanzione accessoria

1. Gli esercenti che non provvedono al pagamento del canone unico patrimoniale, che concedono a terzi l'area pubblica, che abbiano procurato nell'esercizio dell'attività danni al patrimonio pubblico o al decoro cittadino o che esercitano l'attività su area pubblica senza alcuna licenza di esercizio non potranno ottenere la concessione di occupazione suolo pubblico per i due anni successivi all'accertamento dell'infrazione.

Articolo 43 - Sospensione e revoca delle licenze

1. L'Amministrazione Comunale può in ogni momento sospendere temporaneamente o revocare, per motivi di pubblico interesse, motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per assicurare la pubblica incolumità e per esigenze di tutela della quiete pubblica e privata, le licenze per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

2. Per i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza la comunicazione d'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è da ritenersi contestuale al provvedimento stesso. Sono considerati urgenti tutti i provvedimenti comportanti la sospensione e la cessazione dell'attività per le motivazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 44 - Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la graduatoria delle aree pubbliche in precedenza individuate sarà redatta sulla base degli atti dell'Ufficio competente.

2. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutte le attività che si svolgono in aree private per quanto compatibili.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. Per tutte le attività oggetto del presente Regolamento si rinvia, inoltre, alle disposizioni del Ministero dell'Interno in materia di norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante in generale.

Articolo 45 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento abroga il precedente approvato con Deliberazione del C.C. n.28 del 13/03/2003 ed entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.